

**La prodigalità, in assenza di una patologia psichiatrica, non costituisce presupposto per la nomina di un amministratore di sostegno**

di VALERIO BRIZZOLARI

Un soggetto, non affetto da alcuna patologia psichiatrica, ha dilapidato il suo intero patrimonio e vive in stato di indigenza. I suoi figli si rivolgono al Tribunale per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno, a fronte della condizione prodigale del genitore, peraltro molto anziano.

Il decreto del Giudice tutelare, nello sviluppo della motivazione che l'ha condotto al rigetto del ricorso, si sofferma sugli orientamenti giurisprudenziali (contrastanti) in tema di prodigalità e limitazione della capacità di agire. A questo proposito, richiama, da un lato, un primo indirizzo (tra cui annovera Cass. n. 6805/1986), secondo cui la prodigalità, ovvero il comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare, eccessivo rispetto alle proprie condizioni socio-economiche e al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell'art. 415, comma 2, c.c., indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità. Dall'altro, invece, riporta un orientamento di segno opposto, che ammette l'inabilitazione della persona solo ed esclusivamente nel caso in cui il ripetersi di spese disordinate, nonché sproporzionate, se riferite alla consistenza patrimoniale della persona medesima, sia ricollegabile non a mera cattiva amministrazione, ovvero all'incapacità di impostare e trattare vantaggiosamente i propri affari, bensì ad un'alterazione mentale, che escluda o riduca notevolmente la capacità di valutare il denaro e cogliere il pregiudizio conseguente allo sperpero delle proprie sostanze (Cass. n. 1680/1980).

Tra i due indirizzi, il Tribunale di Modena sceglie di accogliere il secondo, poiché, si legge nel provvedimento, la limitazione della capacità di agire dell'individuo può giustificarsi soltanto in presenza di un'alterazione delle sue facoltà mentali. In difetto di quest'ultima, prosegue il Giudice tutelare, il comportamento prodigale non assume rilievo, giacché rientra in una sfera di libertà dell'uomo, che l'ordinamento non può e non deve comprimere, pena «la riemersione di una concezione dello Stato etico». Il Giudice, tuttavia, conclude con una notazione «personale», affermando che l'esercizio di tale pretesa libertà economica è comunque eticamente e socialmente censurabile.